

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2350**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ULIVI, COVIELLO, DEMASI e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2003

—————

Abrogazione dell’estensione a tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici-chirurghi, odontoiatri e veterinari, dell’obbligo di contribuzione all’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOI)

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha esteso a tutti i sanitari iscritti agli Albi professionali l'obbligo di contribuzione all'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI).

Come è noto, prima di questa recente norma, l'obbligo di contribuzione riguardava esclusivamente i sanitari dipendenti dalla struttura pubblica e pertanto l'onere economico sotteso a tale contribuzione, ispirato ad un lodevole principio solidaristico, veniva ad incidere su soggetti in grado di farvi sempre e comunque fronte, essendo per essi garantito un reddito e una posizione di relativa stabilità economica e lavorativa che permetteva la certezza di poter onorare l'impegno.

Con l'estensione operata dall'ultima legge finanziaria, come si diceva, il predetto ob-

bligo è venuto a gravare indistintamente su tutti gli iscritti all'Albo professionale, indipendentemente dal fatto che il soggetto inciso sia o no in possesso di un reddito per farvi fronte, ovvero indipendentemente dal fatto che si trovi in una posizione di stabilità economica e professionale tale che possa giustificare l'aver posto a suo carico, seppur in applicazione di un principio solidaristico, un siffatto onere.

Con il presente disegno di legge si intende pertanto abrogare la lettera *e*) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di ripristinare lo stato *quo ante* che, a nostro parere, rappresentava una più equa applicazione del suddetto principio solidaristico a favore degli orfani dei sanitari.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. La lettera *e*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogata.

